



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Formosa, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924 - Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 12 Marzo 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Rita De Rinaldis e del Dr. Alessandro Righetti, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione occupazionale di **RICCARDI S.P.A.**, utile al fine dell'accesso al trattamento di Cig in deroga ex art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"

Sono presenti:

- per la SOCIETA', il Dr. Andrea Riccardi assistito dall'Avv. Pietro Marzano ;
- per la FILCAMS CGIL Luana Di Tuoro con delega agli atti del Ministero ;
- per la FISASCAT CISL Marco Demurtas;
- per la UILTuCS UIL Paolo Proietti;

Le Regioni Toscana e Campania, sebbene formalmente convocate, non sono presenti.

PREMESSO CHE

- **RICCARDI S.P.A** (d'ora in poi Società) con sede legale in Napoli (centro direzionale CDN - isola GI-) e sedi operative a Casoria (NA) e a San Gimignano (SI) - inquadrata ai fini INPS nell'ambito del Terziario settore Commercio - si occupa di commercializzazione all'ingrosso di legno, vetro e plastica, occupando all'uopo n. 43 dipendenti ai quali applica il CCNL del Commercio.
- La Società ha aperto, in data 22 dicembre 2012, una procedura di licenziamento collettivo, a fronte della forte contrazione di fatturato, che ha raggiunto punte di circa il 40% nell'ultimo biennio, dovute alla riduzione dell'attività aziendale, conseguente al calo degli ordini derivante dalla generalizzata crisi del settore di riferimento, specie di quello edilizio. Tale situazione ha indotto la società a dichiarare un esubero di n. 16 unità.
- In sede sindacale nella riunione del 14.01.2013, le Parti hanno valutato la possibilità di soluzioni alternative al licenziamento, convenendo sull'opportunità di resistere sul mercato e di avviare un programma di rilancio dell'azienda salvando i livelli occupazionali. A seguito di tale incontro, le Parti hanno concordato sulla opportunità di convertire l'avviata procedura di mobilità in una richiesta di Cig in deroga.
- In data 14.01.2013 (Prot. n. 32/0001852/MA003.A001 del 23/01/2013) la Società ha richiesto un incontro in sede ministeriale per l'esperimento della fase di esame congiunto prevista dall'art. 2 comma 2 del D.P.R. 218/2000 utile ai fini della concessione di un periodo dello strumento in epigrafe;

Lu

ASR

[Signature]

con nota del 22/02/2013 (Prot. n. 32/0004301/MA003.A00) questo Ministero ha, pertanto, convocato formalmente le Parti Sociali interessate alla riunione del 28/02/2013, rinviata su richiesta sindacale (Prot. n. 32/0004759/MA003.A001 del 28/02/2013) all'odierna riunione;

nel corso del presente incontro la Società ha ribadito le motivazioni poste alla base della richiesta di sostegno al reddito dei propri dipendenti, già esposte nel verbale sindacale del 14.01.2013 allegato all'istanza, dichiarando l'intenzione di fronteggiare il momento di crisi estendendo l'area geografica di riferimento e allargandola anche alla Sicilia, alla Puglia e alla Calabria e analizzando meglio le richieste del mercato per adeguarvi il prodotto.

le Parti Sociali, pertanto, concordano di ricorrere ad un periodo di trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga al fine di garantire un sostegno al reddito dei lavoratori interessati.

CONSIDERATA

La Legge del 28/06/2012 n.92, all'art. 2 comma 64 dispone che *“...il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 65.”*

VISTA

L'intesa tra il Governo le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7, 11 ed al principio di "condizionalità" tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. La Società presenterà al competente Ufficio della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro (ex D.G.Ammortizzatori sociali) istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga - ai sensi della normativa suindicata - a decorrere dal 14.01.2013 e sino al 13.07.2013**, con riguardo ad un numero massimo di 16 lavoratori così ripartiti:
 - **Regione Campania - n. 12** lavoratori occupati nella sede di Casoria (NA) saranno collocati in Cig in deroga a zero ore e ruoteranno su una platea complessiva di n. 35 unità, corrispondenti all'intero organico di tale sede.
 - **Regione Toscana n. 4** lavoratori occupati presso la sede di San Gimignano (SI) saranno collocati in Cig in deroga a zero ore e ruoteranno su una platea complessiva di n. 8 unità, corrispondenti all'intero organico di tale sede.
2. Ai lavoratori sospesi sarà applicato il criterio della rotazione su base verticale in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'impresa in maniera omogenea tra le categorie di appartenenza e tenuto conto della fungibilità delle mansioni svolte.
3. La Società anticiperà il pagamento del trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
5. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.

6. La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
7. Le Parti concordano di incontrarsi in sede territoriale, al fine di verificare le specifiche modalità di applicazione della Cig in deroga e l'evoluzione della situazione aziendale anche al fine di valutare congiuntamente l'opportunità di eleggere soluzioni alternative, rispetto a quelle già in essere, per gestire la dichiarata fase di sofferenza.

Il Presente Verbale sarà trasmesso alle Regioni Toscana e Campania ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro come previste dalla legislazione vigente.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara espletta e conclusa la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28.06.2012 n. 92

Letto, confermato e sottoscritto.

BICCARDI S.P.A.

LEO.SS.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

RSC De Bualdi